

**XL Convegno Internazionale del G.I.R.E.A.
Napoli, 18-20 dicembre 2017**

Gli schiavi di Sebone il cretese: un caso giuridico da Libanio, ep. 306

Francesco Fiorucci – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

1)

Γερωντίῳ

Σέβων Κρητῶν μὲν εὐγενέστατος, Ἑλλήνων δὲ γνωριμώτατος, ἡμῖν δὲ ἀνδρῶν φίλτατος. τοῦτον ἀποδράντες οἰκέται καὶ καταφυγὴν ἀρκοῦσαν νομίσαντες Ὀνήσιμον, ἄνθρωπον πονηρόν, Σύρον ἔμπορον, οὐ λανθάνουσιν. Εὐδοσ γὰρ εἰδὼς τό τε ἀδίκημα καὶ τοῖς οἰκέταις περιτυχῶν ἤσθη τε καὶ ἀνεβόησε καὶ λαβόμενος εἴλκεν ὡς Ἐκηβόλιον, Ἀσχόλιος τούτῳ πατήρ, νομίζων οὕτως ἂν ἡμῖν καλῶς πεμφθῆναι τοὺς δραπέτας. εἶοικε δὲ οὐ καλῶς ὁ γε Εὐδοσ βεβουλεῦσθαι. χρόνος τε γὰρ ἐκεῖθεν πολὺς καὶ τὸ θήραμα οὐδαμοῦ πολλοὶ τε ὑποψίαι κατὰ τοῦ πράγματος. ἀλλ' εἴ τι καὶ δεύτερον κεκακούργηται, σὺ τοῦτο ποιήσεις μάταιον οὐκ ἔων ἀντὶ τοῦ δεσπότου τοὺς βουλομένους εἶναι τῶν ἀνδραπόδων κυρίους. ἡμῶν τε γὰρ οὐκ ἂν ἀμελήσεις τοῖς τε νόμοις ἐθελήσεις ἀποδοῦναι τὴν ἰσχύν.

A Geronzio

Sebone è il più nobile dei Cretesi, il più distinto tra gli Elleni e per me il più caro degli uomini. Certi schiavi domestici, dopo essere fuggiti (da lui), ritenendo di aver trovato in Onesimo, un mercante siriano, personaggio deplorabile, un rifugio sufficiente, non si nascondono. Infatti Evodo, venuto a conoscenza dell'ingiustizia, fu ben lieto di essersi imbattuto per caso nei servi e levato un grido li prese e trascinò da Ecebolio, il cui padre è Ascolio, ritenendo in questo modo che i fuggiaschi sarebbero stati felicemente condotti a noi. Sembra però che il suddetto Evodo non abbia preso la decisione giusta. Infatti da allora è trascorso molto tempo e il bottino non si vede da nessuna parte e numerosi sono i sospetti riguardo a questo caso. Ma se si è commesso un crimine per la seconda volta, tu lo vanificherai, non permettendo a chiunque lo voglia di assumere l'autorità sugli schiavi al posto del padrone. Non sarai infatti negligente nei nostri confronti e desidererai restituire vigore alle leggi.

2) *D* 47, 2, 48, 2-3:

“Chi ha accolto uno schiavo secondo la volontà del padrone non è ladro né plagiatario ... Ma se il padrone lo ha vietato e l'altro lo ha accolto, se non ha l'intenzione di nascondere, non è ladro, se lo ha nascosto, allora comincia ad essere ladro. Colui che ha accolto, ma non ha nascosto, anche contro la volontà del dominus, non è ladro” (trad. Reduzzi Merola¹)

¹ F. Reduzzi Merola, *Quasi secundum hominum genus*. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano, Napoli 2014, 53.

3) CI 6, 1, 4, 1:

Quicumque fugitivum servum in domum vel in agrum inscio domino eius susceperit, eum cum pari alio vel viginti solidis reddat.

Chiunque avrà accolto uno schiavo fuggitivo all'insaputa del suo padrone nella casa o nel fondo, lo restituisca insieme con un altro equivalente o con venti solidi (trad. Reduzzi Merola²)

² F. Reduzzi Merola, *Quasi secundum hominum genus*. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano, Napoli 2014, 61.